

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Istituzione dei ruoli degli assistenti penitenziari

ONOREVOLI SENATORI. — La fine anticipata della VII legislatura ha lasciato, ancora una volta, irrisolti i più gravi problemi del paese ed ancora una volta inattuata la Costituzione, che resta mera affermazione di principio, dal momento che le leggi fondamentali dello Stato, e, in particolare quelle che riguardano i codici penali, le leggi di pubblica sicurezza, gli ordinamenti dei Corpi di polizia, l'ordinamento giudiziario, sono ancora quelle del ventennio fascista; semmai rivedute e corrette dalla legge Reale, dalle leggi emanate nel corso della VII legislatura, che ne hanno accentuato l'aspetto autocratico, antigarantista.

I ripetuti rinvii della emanazione del codice di procedura penale, peraltro già definitivamente predisposto dalla apposita commissione, i rinvii della riforma delle polizie, il mancato esame delle proposte di legge relative agli agenti di custodia, sui quali tutti sono pronti a spargere lacrime in occasione delle manifestazioni dei detenuti, la mancata riforma dell'ordinamento giudiziario sono atti significativi di una politica

che tende a privilegiare il momento repressivo col pretesto della situazione dell'ordine pubblico, quando solamente la risoluzione radicale delle cause che determinano la « crisi » della giustizia — lentezza dei processi, mancanza di strutture, legislazione costituzionalmente inadeguata, stanziamenti di bilancio non idonei — può condurre al ristabilimento dell'ordine.

Sono due concezioni evidentemente contrapposte: l'una autocratica, l'altra laica e libertaria, che, peraltro, appare l'unica possibile dopo il fallimento della politica del pugno di ferro, che ha sortito l'unico effetto di condurre il paese sull'orlo della guerra civile.

Ulteriori ritardi nell'adeguamento della legislazione ordinaria ai principi costituzionali appaiono inconcepibili; ed è per tale ragione che, sin dall'inizio della legislatura, proponiamo quei disegni di legge che appaiono più significativi, riservandoci, nell'immediato, di intervenire ove perdurasse lo ostruzionismo ormai ultratrentennale della maggioranza.

Una legislazione penale ormai superata, improntata a criteri autoritari ed intesa a salvaguardare soprattutto beni ed esigenze sociali secondo una scala di valori ispirata a concezioni classiste, con previsioni punitive per lo più eccessive per reati di scarsa rilevanza e con norme repressive assolutamente intollerabili in ogni società libera e democratica, ha potuto mantenersi in vita solo grazie alla totale inefficienza e saltuarietà della sua applicazione addirittura istituzionalizzata con ricorrenti amnistie puntualmente elargite a scadenze fisse, senza che di esse si sia mai saputo approfittare per procedere, senza l'assillo dell'intasamento dei processi e del superaffollamento delle carceri, ad un riassetto delle strutture e ad una riforma delle varie istituzioni della giustizia penale.

La crisi della giustizia, immagine ed espressione di una società e di un regime caratterizzati da privilegi ed emarginazioni, ha concorso in maniera determinante alla dilatazione del fenomeno della criminalità. A tale proposito occorre ribadire ancora una volta che non è certo ascrivibile alle timide, settoriali ed episodiche riforme, attuate per lo più sotto lo stimolo di interventi della Corte costituzionale, intese a salvaguardare diritti del cittadino nel corso dei processi penali, la diminuita capacità dello Stato e della società di fronteggiare adeguatamente fenomeni delinquenziali, specie di rilevante entità e pericolosità. Al contrario, è proprio un atteggiamento ostile ad ogni riforma e sprezzante verso ogni diritto civile, purtroppo riscontrabile in vasti settori delle forze di polizia e della magistratura, che ha favorito inerzie colpevoli, se non dolose, ricercando in difficoltà vere, ma più spesso solo presunte, derivanti dalla necessità di non ledere diritti fondamentali dei cittadini, alibi e giustificazioni per ogni inefficienza ed argomenti addirittura per un'opera evasiva di diffusione della sfiducia nella possibilità di combattere il crimine e di difendere la sicurezza dei cittadini.

Non diversamente la riforma carceraria di recente entrata in vigore, al primo manifestarsi di episodi di violenza, di estorsioni, oltrechè dei ben noti e già ricordati sinto-

mi dell'aggravarsi dei fenomeni di criminalità, è stata additata dall'opinione pubblica più reazionaria e retriva, o semplicemente meno informata ed attenta, come causa degli inconvenienti relativi alla vita delle carceri e, più in generale, del peggioramento della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblici.

È invece nostro convincimento che la situazione incivile in cui versano le carceri del nostro paese, nelle quali la riforma carceraria di recente entrata in vigore è rimasta in larga misura inattuata, sia, essa, per le condizioni incredibili di vita dei detenuti, causa dell'incremento della criminalità e luogo di reclutamento pressochè forzoso di sempre nuove leve per la malavita organizzata e più pericolosa. Tale reclutamento, infatti, diventa spesso condizione di sopravvivenza per detenuti in attesa di giudizio o condannati per reati di modesta entità o comunque delinquenti occasionali ed isolati.

D'altro canto le strutture carcerarie sono ben lontane dal consentire una applicazione integrale delle norme della riforma penitenziaria e più ancora dal consentirne il conseguimento delle finalità e la realizzazione dell'opera di recupero sociale cui la riforma è improntata.

Sovraffollamento delle prigioni, dove detenuti in attesa di giudizio, che sono circa i due terzi del totale, sono ammassati con pericolosi delinquenti in espiazione di pena, in locali quasi sempre antigienici, angusti, male distribuiti e approssimativamente adattati, disparità di condizioni da carcere a carcere e da cella a cella sono dati ben noti. Così pure ben note sono le deficienze del personale addetto alla sorveglianza ed all'amministrazione degli stabilimenti. Negligenza questa che è forse la più grave perchè è impensabile un trattamento umano e dignitoso, ed allo stesso tempo una sorveglianza adeguata dei detenuti, senza un personale adeguato per numero e per qualità a tale delicata funzione, ma invece ridotto a vivere in condizioni poco meno disagiate ed incivili di quelle riservate ai detenuti.

Il disegno di legge, che sottoponiamo all'esame e all'approvazione del Senato, innanzi tutto si inquadra in quel movimen-

to di rinnovamento democratico dei Corpi di polizia, giunto almeno per quanto riguarda il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alla sua maturazione, ed è poi esecuzione di quel solenne e formale impegno, assunto a livello internazionale, quando con la legge n. 367 del 23 maggio 1958 si è data piena ed intera esecuzione alle convenzioni adottate dalla Conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro a San Francisco, il 17 giugno 1948, su « la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale » (Convenzione n. 87) e a Ginevra l'8 giugno 1949 su « l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva » (Convenzione n. 98), la cui applicabilità è espressamente prevista anche alle forze armate e di polizia.

Se approvato, il disegno di legge può gettare le premesse per una soluzione del problema delle comunità carcerarie, giacchè noi riteniamo che la riforma penitenziaria, entrata in vigore da appena sette mesi (e già sottoposta a profonde contrastanti riforme), porta in sé i germi del suo stesso fallimento, dal momento che è destinata a rimanere vuota enunciazione ideologica, nella realtà inapplicabile, per le contraddizioni in essa contenute, ed è comunque inattuabile per l'assoluta mancanza delle strutture necessarie.

Invero è stato grave errore considerare il carcere solo ed esclusivamente in funzione del detenuto, ignorando quella realtà composita, che vede coesistere, negli istituti di pena, con il detenuto, il personale di custodia e il personale dell'amministrazione penitenziaria.

In questi ultimi mesi, a mano a mano che si sopivano le manifestazioni dei detenuti, sono nate e si diffondevano, in maniera sempre più insistente ed estesa, le rivendicazioni dei direttori, degli operatori penitenziari, degli agenti di custodia.

Questi ultimi, in particolare modo, innanzi a certi provvedimenti giustamente liberalizzanti a favore dei detenuti, sentono ancor più l'umiliazione del loro stato; non solo, ma vivono attualmente la contraddittorietà di un sistema che li costringe ad

applicare il vigente regolamento, poliziesco e repressivo, la cui data di nascita risale al 1937, in una struttura che, almeno sulla carta, dovrebbe essere democratica e costituzionale.

D'altro canto, regolamento a parte, la struttura militare del Corpo, l'interpretazione dei concetti di ordine e disciplina, così come è concepita nelle circolari ministeriali, ha introdotto e mantenuto, per anni, nell'interno delle carceri un clima di pura afflizione e punizione, che mal si concilia con i principi di rieducazione e risocializzazione, contenuti nel vigente ordinamento penitenziario.

Ed è ancora da aggiungere che, seppure attraverso lunghe e talvolta difficili battaglie sindacali, altre categorie di lavoratori hanno ottenuto condizioni meno schiavistiche ed il riconoscimento di diritti e dignità, puntigliosamente e caparbiamente negati agli agenti.

Basti pensare agli orari di lavoro — oggi inconcepibili — ai turni, alle condizioni di vita, alla mancata corresponsione di ogni indennità per il lavoro straordinario, per quello notturno e quello festivo, le ferie quasi mai godute, i rischi ai quali per la natura del loro lavoro essi sono quotidianamente sottoposti.

Da lavoratori ridotti quasi all'abbruttimento non è certo da attendersi una cooperazione nell'opera di rieducazione e risocializzazione, semmai una cooperazione nella repressione e nell'afflizione, di talchè appaiono, se non giustificabili, almeno comprensibili certi episodi di violenza e certe collusioni criminose: gli agenti appaiono anche essi vittime di un sistema che li accomuna, essi sicuramente incolpevoli, ai detenuti, agli internati, agli infermi di mente.

Ancora è ragione di tensione e giusto risentimento il veder distratti, a seguito di interventi più o meno disinteressati dei superiori e dei funzionari amministrativi, numerosi colleghi in più agevoli compiti di ufficio, presso Ministeri od uffici giudiziari: così creando nell'interno del Corpo, già così psicologicamente e materialmente maltrattato, figli e figliastri.

Il primo problema affrontato nel presente disegno di legge è quello relativo alla smilitarizzazione del Corpo. A tale proposito si deve osservare che l'inverso procedimento risale al 1945, quando, quasi contemporaneamente, si attuò la trasformazione, da organismo civile ad organismo militare, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Quasi che le stesse mansioni non potessero svolgersi senza il ricorso alla disciplina militare e come se l'originario stato giuridico « civile » avesse dato luogo ad inconvenienti e disfunzioni altrimenti evitabili.

Forse la situazione politica e sociale dell'immediato dopoguerra poteva giustificare provvedimenti di emergenza e transitori; ma la tendenza a rendere perpetuo il transitorio ha prodotto i guasti al sistema che oggi si denunciano.

Certo si è che è dovere del legislatore intervenire tempestivamente onde evitare le conseguenze e le inevitabili sofferenze insite in una lotta di cittadini contro lo Stato; di quegli stessi cittadini, sollecitati e blanditi nei giorni delle consultazioni elettorali, poi ignorati o, peggio, repressi nel corso delle legislature.

La natura dei compiti oggi affidati agli agenti di custodia solo apparentemente richiede l'intervento di « militari » nell'interno degli istituti. Vero è il contrario: basti pensare al divieto di portare armi, all'attività svolta, in abiti civili, nelle carceri minorili e alla figura di impiegate civili delle vigilatrici delle carceri femminili.

Il motto del Corpo « Vigilando redimere » appare un controsenso dal momento che, storicamente, è certo che i Corpi militari non hanno mai redento nessuno.

Particolare rilievo si è voluto dare al problema delle scuole e ai successivi sviluppi professionali.

Si è constatato (invero non da oggi, se è vero che con una circolare del Ministero dell'interno del 30 gennaio 1872 si raccomandava di « esperire ogni ragionevole espediente e capillare propaganda » per incoraggiare i giovani ad arruolarsi nel personale di custodia) che i concorsi per l'arruolamento, pur nell'attuale crisi dell'occupazione giovanile,

non sono riusciti a coprire le vacanze dell'organico (13.858, contro un organico di 17.507 unità).

Ma è chiaro che le prospettive di vita e di carriera, a tutti note e che sopra abbiamo ricordato, non sono certo tali da indurre i giovani ad entrare nel Corpo, la cui composizione risente inevitabilmente della immissione in esso di soggetti provenienti dalle zone più sottosviluppate culturalmente e socialmente; e di questo, logicamente, non se ne fa loro una colpa.

Non solo, ma la scarsa preparazione (è richiesta la quinta elementare) non è suscettibile di evoluzione alcuna, dato che le condizioni di vita e di lavoro, le disagiate e a volte isolate località ove si presta servizio, non sono tali da consentire alcuna attività scolastico-culturale. Senza considerare gli assurdi regolamenti militari, l'accasermaggio, che finiscono con l'impedire ogni e qualsiasi comunicazione con il mondo esterno e, quindi, ogni e qualsiasi apertura verso la realtà che circonda il carcere.

La preparazione iniziale e il successivo sviluppo, tendente a mutare il « carceriere medioevale » in un « operatore penitenziario » e, quindi, attribuendo alla sua attività una funzione altamente sociale, la possibilità di studio e di inserimento in posti di maggiore responsabilità possono, in pochi anni, trasformare le strutture del Corpo, meglio del « ruolo », con ciò contribuendo a risolvere — in senso retto e non « precario » — il grave e drammatico problema della occupazione giovanile.

Per quanto riguarda le retribuzioni, si sono mantenuti gli attuali parametri, ma data la natura delle prestazioni si sono previste speciali indennità per la cui determinazione si è fatto ricorso ai contratti collettivi di lavoro più aggiornati delle categorie industriali, con ciò attuandosi il principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro.

Il maggior onere, che il bilancio dello Stato sembra dover sopportare, sarà ampiamente recuperato, in sede di bilancio del Ministero di grazia e giustizia, dalla prevedibile diminuzione di quelle manifestazioni e distruzioni

violente; giacchè più le carceri saranno a misura di uomo meno si acuiranno le tensioni.

In termini di bilancio generale ogni migliore utilizzazione delle forze di lavoro è destinata a ridurre la spesa pubblica nei binari di una retta ed economica gestione.

Sicuramente l'attuale proposta avrebbe dovuto essere solo un aspetto di una più vasta proposta che investisse l'intera realtà penitenziaria; ma l'urgenza del problema, l'inerzia

del Governo e la considerazione che ogni ulteriore ritardo concorre ad aggravare la situazione, a volte tragica, dei cittadini, ingiustamente condannati a scontare — oggi — una pena non dovuta, siano essi detenuti o agenti di custodia, ci induce ad affrontare questo aspetto della realtà penitenziaria riservandoci, a breve scadenza, ulteriori interventi ove dovesse perdurare l'assenza di provvedimenti, siano essi parlamentari o governativi.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

(Istituzione dei ruoli degli assistenti penitenziari)

Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, è istituito un ruolo di personale della carriera esecutiva, cui è attribuita la denominazione e la qualifica di assistente penitenziario, secondo l'organico di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

(Soppressione del Corpo degli agenti di custodia)

Il Corpo degli agenti di custodia, istituito con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, è soppresso. Sono pertanto abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 3.

(Attribuzioni degli assistenti penitenziari)

Agli assistenti penitenziari è demandato il funzionamento dei servizi diretti ad assicurare l'ordine, la sicurezza e la disciplina nell'interno degli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali.

Essi coadiuvano il personale della amministrazione penitenziaria nella attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Gli assistenti penitenziari non possono essere in alcun caso adibiti alla custodia esterna degli istituti di prevenzione e pena e non possono essere distratti dai compiti istituzionali se non per decreto del Ministro di grazia e giustizia, emesso previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

(Organi tecnici e amministrativi centrali)

Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, è istituito il seguente organo tecnico e amministrativo centrale denominato Consiglio di amministrazione per gli assistenti penitenziari.

A detto Consiglio sono devoluti i seguenti compiti:

a) determinazione dei servizi attinenti ai compiti istituzionali degli assistenti penitenziari e coordinamento con l'attività degli altri operatori penitenziari;

b) predisposizione dei bandi di concorso per l'assunzione degli allievi e quant'altro attinente alla materia;

c) determinazione dei programmi delle scuole, degli indirizzi di istruzione normale, integrativa e di specializzazione e nomina dei direttori delle scuole e degli insegnanti;

d) avanzamenti, qualificazioni, trasferimenti.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, che lo presiede;

b) da un dirigente del ruolo dei dirigenti degli istituti di prevenzione e pena, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da tre dirigenti del ruolo del personale amministrativo, con qualifica non inferiore a direttore;

d) da un direttore del ruolo del personale sanitario, con qualifica non inferiore a direttore sanitario;

e) da un dirigente del ruolo del personale del servizio sociale, con qualifica non inferiore a direttore;

f) da sei appartenenti al ruolo del personale degli assistenti penitenziari, con qualifica non inferiore ad assistente capo;

g) da sei appartenenti al ruolo del personale degli assistenti penitenziari, con qualifica inferiore a quella indicata nella lettera f).

Art. 5.

*(Rappresentanza del personale nel
Consiglio di amministrazione)*

Nell'ambito di ciascun gruppo di qualifiche indicate alle lettere f) e g) del precedente articolo, gli assistenti penitenziari provvedono alla elezione dei sei rappresentanti, sulla base di candidature proposte a livello nazionale da almeno 100 appartenenti a ciascun gruppo.

Ciascun appartenente al ruolo degli assistenti penitenziari ha diritto di votare per non più di due candidati.

Risultano eletti coloro che, in sede nazionale, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, di cui almeno la metà in regioni diverse da quella in cui prestano servizio; essi durano in carica un anno.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione non possono essere rieletti se non a distanza di 4 anni dal precedente mandato.

Sono eleggibili tutti coloro che prestano servizio nei ruoli degli assistenti penitenziari da almeno un anno.

Art. 6.

*(Garanzie per gli eletti nel Consiglio di
amministrazione e norme integrative)*

Gli assistenti eletti nel Consiglio di amministrazione sono esonerati per tutto il periodo del loro mandato dallo svolgimento dei rispettivi servizi.

Il loro trattamento economico viene integrato dalla corresponsione di una speciale indennità di funzione.

Essi non possono essere sottoposti ad alcun procedimento disciplinare senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri.

Essi hanno altresì diritto di accesso in qualsiasi istituto penitenziario per rendersi conto delle condizioni di vita e di lavoro nello stesso.

Art. 7.

(Obblighi di leva)

Il periodo di servizio di due anni nel ruolo degli assistenti penitenziari è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Art. 8.

(Immissione nei ruoli. Norma transitoria)

Nella prima attuazione della presente legge i posti previsti nel ruolo degli assistenti penitenziari, sino al completamento degli organici di cui alle allegate tabelle, sono conferiti mediante passaggio di personale di ruolo del Corpo degli agenti di custodia, alle qualifiche corrispondenti al grado raggiunto, secondo le allegate tabelle.

I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli, da bandire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9.

Art. 9.

(Concorso per titoli)

Costituisce titolo, per l'immissione nel ruolo degli assistenti penitenziari, l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia.

Costituiscono titoli di preferenza ai fini del successivo articolo 39:

a) l'aver prestato, negli ultimi tre anni, servizio ininterrotto (o con interruzioni non superiori a 15 giorni e per complessivi 90 giorni) presso gli istituti di prevenzione e pena;

b) l'anzianità nel grado; a parità di anzianità nel grado, l'anzianità di appartenenza al Corpo.

Art. 10.

(Posti disponibili)

I posti eventualmente disponibili dopo la applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono conferiti con le norme che seguono.

Al fine del sollecito completamento dell'organico, sino al 31 dicembre 1980, è fatta salva la facoltà al Ministro di grazia e giustizia di bandire, con suo decreto, uno o più concorsi straordinari, per titoli, che prevedano l'immissione nel ruolo degli assistenti penitenziari di personale da assumere con modalità fissate in deroga alle norme stabilite negli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge.

Art. 11.

(Scuole per assistenti penitenziari)

Le scuole per assistenti penitenziari sono istituti che provvedono:

a) alla preparazione professionale dei giovani che aspirano ad inserirsi nel ruolo degli assistenti penitenziari;

b) alla istruzione tecnica e scientifica richiesta per la specializzazione in alcuni rami del servizio, in vista di una loro destinazione negli stabilimenti per minori e nei riformatori giudiziari, nelle case di cura e custodia e negli istituti ove ha notevole importanza l'attività didattica e lavorativa;

c) alla istruzione integrativa per il passaggio nelle qualifiche superiori;

d) alla istruzione superiore, anche a livello universitario, in materie attinenti al diritto penitenziario.

Nel primo periodo di attuazione della legge e fino all'istituzione di nuove scuole, anche a carattere regionale, saranno utilizzate le scuole per agenti di custodia attualmente in funzione.

Art. 12.

(Direzione delle scuole)

La direzione delle scuole è affidata a dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, dei ruoli dei dirigenti degli istituti di prevenzione e pena, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Art. 13.

(Insegnanti).

L'istruzione degli allievi e i corsi di istruzione integrativa o superiore sono affidati a professori civili, a magistrati e a dipendenti del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14.

(Concorsi)

I concorsi di ammissione al corso normale e ai corsi integrativi e superiori hanno luogo per esami, secondo disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 15.

(Indirizzo educativo)

La funzione educativa delle scuole per assistenti penitenziari è rivolta a completare la loro educazione civile e a fornire la preparazione tecnico-culturale, necessaria all'espletamento dei compiti da svolgere nell'interno degli istituti penitenziari ai fini di una effettiva ed efficace collaborazione per il raggiungimento delle finalità contemplate dall'articolo 27 della Costituzione della Repubblica.

Art. 16.

(Ammissione alle scuole)

Possono essere ammessi alla frequenza delle scuole i cittadini italiani di ambo i sessi, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 28, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;
- b) buona condotta;
- c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
- d) diploma della scuola media inferiore.

Art. 17.

(Materie di insegnamento)

L'insegnamento da impartirsi nel corso normale ha per oggetto:

- a) nozioni di cultura generale;
- b) storia contemporanea d'Italia, con particolare riferimento alla formazione dello Stato democratico attraverso le lotte di liberazione e della resistenza;
- c) Costituzione della Repubblica e leggi costituzionali;
- d) elementi di diritto penale e processuale penale, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di esecuzione penale e di custodia preventiva;
- e) legge penitenziaria e annesso regolamento;
- f) nozioni di psicologia;
- g) educazione fisica.

Il corso dovrà essere completato da un tirocinio pratico da effettuarsi negli istituti penitenziari per un periodo minimo di sessanta giorni, anche non consecutivi.

Art. 18.

(Durata dei corsi. Esami)

Il corso normale per gli allievi assistenti penitenziari ha la durata di un anno.

Al termine del periodo di istruzione si svolge la prima ed eventualmente la seconda sessione di esami.

È dichiarato idoneo l'allievo il quale, negli esami finali di ciascuna materia, abbia riportato un voto non inferiore a 6/10.

Art. 19.

(Ammissione alla carriera)

Gli allievi, che abbiano superato gli esami, sono ammessi alla carriera e conseguono la nomina ad assistente penitenziario.

Art. 20.

(Diritto allo studio)

Gli assistenti che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti.

I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di centocinquanta ore per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale l'assistente intende partecipare si svolga per un numero di ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito.

Gli assistenti che contemporaneamente potranno assentarsi dall'istituto cui sono assegnati non dovranno superare, di massima, il due per cento del totale delle forze in servizio; dovrà essere comunque garantito il servizio e la sicurezza di ciascun istituto.

Gli assistenti dovranno fornire un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.

Non potranno usufruire dei permessi gli assistenti ammessi a frequentare i corsi integrativi di cui all'articolo 11.

Ove possibile saranno istituiti corsi professionali nell'interno degli istituti o in locali messi a disposizione dall'amministrazione.

Dovrà essere curata la costituzione e l'aggiornamento di idonee biblioteche.

Art. 21.

(Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami degli assistenti studenti)

Gli assistenti studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e potranno es-

sere esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali, semprechè le esigenze del servizio lo consentano.

Gli assistenti studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base all'articolo precedente.

Art. 22.

(Qualifiche)

La carriera esecutiva degli assistenti penitenziari comprende le seguenti qualifiche:

assistente coadiutore alla direzione, ex maresciallo maggiore;

assistente superiore, ex maresciallo capo;

assistente principale, ex maresciallo ordinario;

assistente capo, ex vice brigadiere;

assistente specializzato, ex vice brigadiere;

assistente qualificato, ex appuntato;

assistente, ex guardia;

allievo assistente, ex allievo.

Art. 23.

(Personale femminile)

Al personale femminile degli assistenti penitenziari competono le medesime attribuzioni e funzioni del personale maschile, ad eccezione delle limitazioni eventualmente stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Il personale femminile è pienamente equiparato al personale maschile per tutto ciò che riguarda la progressione di carriera ed il trattamento economico e normativo ad essa connesso.

Art. 24.

(Progressione nella carriera)

Salvo quanto disposto per gli allievi assistenti, la permanenza nella qualifica non potrà essere inferiore a tre anni, nè superiore a cinque anni.

Art. 25.

(Trattamento economico. Sedi)

Oltre alle retribuzioni spettanti in base al trattamento economico mensile previsto per i dipendenti della amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, spetta agli assistenti penitenziari che prestano servizio negli istituti penitenziari di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391, rispettivamente una indennità mensile supplementare di lire 40.000, 30.000 e 20.000.

Art. 26.

(Trattamento economico. Orario di lavoro e riposo settimanale)

La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 42 ore settimanali, ripartite in turni di servizio non superiori a 6 ore.

L'assistente ha diritto al riposo settimanale.

Il riposo settimanale coincide con la domenica.

Poichè le particolari caratteristiche del servizio all'interno degli istituti impongono la presenza anche nei giorni festivi, gli assistenti che lavorino la domenica godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana.

Art. 27.

(Festività)

Sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativi di cui al precedente articolo;

b) le festività previste dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 28

(Lavoro straordinario, notturno e festivo)

È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre la durata dei turni di servizio di cui al primo comma dell'articolo 26.

È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni indicati dall'articolo 27.

È considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 6.

Il lavoro straordinario, salvo casi di particolari ed eccezionali esigenze di servizio, da fissarsi dalla Direzione degli istituti con ordini di servizio anche orali in caso di emergenza, sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.

Fermi restando i limiti di cui sopra e le eccezioni in caso di emergenza, il limite massimo complessivo è fissato in 200 ore annuali.

Art. 29.

(Percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo)

Per ogni ora, o frazione di ora, di lavoro straordinario è dovuta una indennità pari a 1/170 della retribuzione base (aumentata della indennità integrativa speciale di cui alla legge 31 luglio 1975, n. 364, e alla legge 2 dicembre 1975, n. 603) maggiorata delle percentuali indicate nella seguente tabella:

Lavoro straordinario:

a) prime due ore nessuna maggiorazione;

b) ore successive 10 per cento;

c) notturno 15 per cento;

d) festivo 50 per cento;

e) festivo con riposo compensativo 10 per cento;

f) straordinario festivo 55 per cento;

g) straordinario festivo con riposo compensativo 35 per cento;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- h) straordinario notturno prime due ore 40 per cento; ore successive 45 per cento;
- i) notturno e festivo 55 per cento;
- l) notturno festivo con riposo compensativo 30 per cento;
- m) straordinario notturno festivo 65 per cento;
- n) straordinario notturno festivo con riposo compensativo 50 per cento.

Art. 30.

(Diritti politici e sindacali)

A tutti gli appartenenti al ruolo degli assistenti penitenziari è garantito l'esercizio del diritto di organizzazione sindacale e di tutti gli altri diritti costituzionali individuali e collettivi.

Art. 31.

(Limitazioni al diritto di sciopero)

La legge può limitare le forme di esercizio del diritto di sciopero in considerazione dei compiti istituzionali affidati agli assistenti penitenziari.

Gli appartenenti al ruolo degli assistenti penitenziari, che intendono ricoprire incarichi direttivi in partiti politici, devono chiedere di essere collocati in aspettativa per la durata dell'incarico.

Art. 32.

(Ordine gerarchico)

L'appartenente ai ruoli degli assistenti penitenziari deve eseguire gli ordini che gli sono impartiti dal superiore gerarchico e che sono attinenti al servizio e alla disciplina, nonchè gli ordini dei preposti a capo dei servizi.

Se colui a cui è stato impartito l'ordine lo ritiene palesamente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato e formulato per iscritto su foglio consegnato all'inferiore di

grado, questi ha il dovere di darvi esecuzione solo se non violi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Quando esista uno stato di pericolo o di urgenza e si tratti di ordine attinente al servizio, che non pregiudichi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, il dipendente deve eseguirlo anche se tale ordine è rinnovato solo verbalmente dal superiore, il quale, cessato lo stato di pericolo o di urgenza, ha l'obbligo di ratificarlo per iscritto.

L'ordine gerarchico non deve comunque essere eseguito quando l'atto che ne consegue sia vietato dalla legge penale.

L'inosservanza dell'ordine gerarchico al di fuori dei casi previsti dalla presente disposizione comporta responsabilità di natura disciplinare, salve le ipotesi di responsabilità penale previste dalla legge.

Art. 33.

(Trasferimenti)

I trasferimenti degli assistenti penitenziari possono essere disposti a domanda dell'interessato o per esigenze di servizio dal Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento non può, in alcun caso, essere sostitutivo di sanzioni disciplinari.

Art. 34.

(Età per il matrimonio)

Le norme che limitano al personale di contrarre matrimonio prima del 26° anno di età sono abrogate.

Art. 35.

(Uniforme)

Gli assistenti penitenziari potranno prestare il servizio indossando l'uniforme o l'abito civile secondo le necessità e le funzioni cui sono adibiti.

Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi di metallo della Repubblica italiana.

Art. 36.*(Giuramento)*

L'appartenente al ruolo degli assistenti penitenziari, all'atto dell'assunzione in servizio, deve prestare giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto importa la decadenza dal servizio.

Il giuramento si presta in forma solenne.

Art. 37.*(Procedimenti disciplinari)*

Al personale sottoposto a procedimento disciplinare è assicurata la possibilità di dedurre le proprie giustificazioni e, in caso di inchiesta formale, anche di essere assistito da un difensore di fiducia.

Analoga possibilità è assicurata al personale sottoposto a procedimento penale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi e di altro mezzo di coazione fisica.

In caso di proscioglimento le spese per la difesa sono a carico dell'amministrazione.

Art. 38.*(Rinvio ad altre norme)*

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli degli assistenti penitenziari si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 39.*(Norma transitoria)*

Al fine di assicurare, nel primo periodo di attuazione della legge, la vigilanza esterna degli istituti penitenziari e in attesa di attribuzione del servizio ad altro Corpo di polizia, sino al 31 dicembre 1981, rimarrà in servizio un contingente ridotto di agenti di custodia secondo l'allegata tabella B.

Di tale contingente faranno parte:

a) gli agenti e i sottufficiali che non hanno fatto domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 8 della presente legge;

b) gli ausiliari di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198.

Ove le domande di ammissione ai concorsi di cui all'articolo 8 citato dovessero essere in numero tale da impedire il raggiungimento dell'organico di cui alla tabella B si procederà con i criteri di cui all'articolo 9.

Art. 40.

(Norma transitoria)

Trascorso il termine di cui al precedente articolo gli agenti di custodia e i sottufficiali saranno immessi, ove ne facciano domanda, nei ruoli degli assistenti penitenziari a norma dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 41.

(Aumento del contingente di guardie di custodia).

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4.000 unità.

Art. 42.

(Ammissione straordinaria nel ruolo degli assistenti penitenziari)

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio sono ammessi a frequentare le scuole per assistenti penitenziari e, dopo un corso straordinario di addestramento di due mesi, saranno ammessi nel ruolo, con la qualifica di assistente penitenziario ».

Art. 43.

(Trattamento economico delle guardie di custodia ausiliarie)

L'articolo 2, secondo comma, ultima parte, della legge 7 giugno 1975, n. 198, è così mo-

dificato: « con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto per gli allievi agenti di custodia ».

Art. 44.

(Regolamento di attuazione. Norme di attuazione)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento penitenziario relativo ai compiti specifici degli assistenti, tenendo presenti le peculiari caratteristiche delle mansioni da svolgere nell'interno degli istituti di prevenzione e pena, in relazione sia alle esigenze di sicurezza, ordine e disciplina sia alle finalità della esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, sancite dall'articolo 27 della Costituzione.

Art. 45.

(Copertura finanziaria)

All'onere annuo di lire 120.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per quanto concerne l'esercizio 1979:

a) quanto a lire 91.955.000, con corrispondente riduzione dei capitoli 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2081, 2082, 2083, 2086, 2098, 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario medesimo;

b) quanto a lire 28.045.000.000, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente oneri da provvedimenti in corso.

Art. 46.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

NUOVA QUALIFICA		NUMERO POSTI		QUALIFICHE ATTUALI	
	Parametro	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Assistente coadiutore	245	190	19	Maresciallo maggiore	Capi operai
Assistente superiore	195	248	24	Maresciallo capo	Operai specializzati
Assistente principale	168	290	29	Maresciallo nario	Operai specializzati
Assistente capo	153	730	73	Brigadiere	Operai qualificati
Assistente specializzato	151	1.000	100	Vice brigadiere	Operai qualificati
Assistente qualificato	150	4.612	461	Appuntato	Operai qualificati
Assistente	138	10.389	1.030	Guardia in servizio continuo, in rafferma, in ferma	Operai comuni
		17.459	1.736		
Allievo assistente	115	2.000	200	Allievo	

TABELLA B

Organico del Corpo in attesa di scioglimento.

(Art. 39 della legge)

QUALIFICA	Numero posti
Maresciallo maggiore	10
Maresciallo capo	10
Maresciallo ordinario	70
Brigadiere	150
Vice brigadiere	250
Appuntati	1.000
Guardie	2.500
	3.900
Ausiliari	4.000